



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 102 del 15/06/2016

\
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) d. Lgs n. 118/2011 Contenzioso n. 1263 /12 BU _ S. I. S _ Società Sviluppo immobiliare / Regione Puglia _ Comune di Vernole _ Strada regionale n. 8 - Cap. 1317 del bilancio per l'Es. Fin. 2016 - - pagamento spese di giudizio



RELAZIONE ALLO SCHEMA Di DISEGNO Di LEGGE

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

- "1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a. sentenze esecutive;
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
- 4. Ai riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Alla luce della normativa occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit. la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) n. 531/2016 in data 15.12.2015

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive ed eventuali successivi atti di precetto si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

Con nota prot. AOO_024 / 3152 in data 04.03.2016, l'Avvocatura regionale ha trasmesso alla Sezione lavori Pubblici, la Sentenza n. 531/2016 in data 15.12.2015 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso numero di registro generale 7325 del 2015, proposto in appello dalla Società S. I. S. _ Sviluppo Immobiliare Salentino s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Millefiori da Lecce,

contro

la Regione Puglia, il Comune di Lizzanello e, nei confronti del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC per la riforma della sentenza del T.A.R. - Sez. Staccata di Lecce, Sezione III n. 01551/2015, resa tra le parti, concernente espropriazione per pubblica utilità e occupazione d'urgenza immobili per la realizzazione di strada regionale, accogliendolo ed ha

- condannato la Regione Puglia soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante S. I. S. Società Sviluppo immobiliare, liquidandone l'importo in € 5000,00 (cinquemila/00), oltre gli accessori di legge



- compensato le spese processuali nei confronti delle altre parti del giudizio
- ordinato che la sentenza stessa fosse eseguita dall'autorità amministrativa

Decisa in Roma il 15.12.2015

Con pec in data 11.04.2016 da parte dell' Avvocatura regionale è pervenuto il prospetto delle spese di lite come liquidate in sentenza per un complessivo importo di € 11.495,60 inviata dall'Avv. Tommaso Millefiori in favore dell'appellante S. I. S. Società Sviluppo immobiliare S.p.a. di Lecce come appresso riportato:

spese di lite liquidate in Sentenza	€ 5.000,00
Spese generali 15%	€ 750,00
C.P.A. 4%	€ 230,00
I.V.A. 22%	€ 1.315,60
Totale spese legali	€ 7.295,60
Rimborso contributo unificato I° grado TAR LE n. 1391/2012 (art. 13, co. 6 bis DPR n. 115/02)	€ 1.500,00
Rimborso contributo unificato II° grado CdS n. 7325/2015 (art. 13, co. 6 bis DPR n. 115/02)	€ 2.700,00
Totale generale	€ 11.495,60

Posto quanto sopra, poiché la società S. I. S. Società Sviluppo immobiliare S. p. a. di Lecce è soggetto passivo d'imposta con possibilità di detrazione dell'IVA, l'importo totale indicato nella sopraindicata nota di € 11.495,60 va decurtato dell'importo di € 1.315,60 (iva 22%) per cui, per l'effetto il totale da corrispondere ammonta ad € 10.180,00

Al fine, quindi, di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, è necessario riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione alla citata Sentenza n. 531/2016 in data 15.12.2015 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha accolto il ricorso numero di registro generale 7325 del 2015, proposto in appello dalla Società S. I. S. _ Sviluppo Immobiliare Salentino s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Millefiori da Lecce,

La presente proposta di disegno di legge viene quindi inviata, ai sensi del comma 4 dell'art. 73 citato, al Consiglio Regionale affinché lo stesso riconosca la legittimità del debito fuori bilancio scaturito dalla citata sentenza

Al finanziamento della suddetta spesa di € 10.180,00 si provvede mediante imputazione alla Missione 1 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 – “Altre spese correnti” - Capitolo 1317 del bilancio regionale “ Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si potrà provvedere con determinazione del Dirigente della Sezione regionale ai LL. PP.

L'Assessore
Giovanni Giannini





REGIONE PUGLIA

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma lett. a)
del D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118

Sentenza n. 531/2016 in data 15.12.2015 con la quale il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)

ART.1

**(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)**

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva n. 531/2016 in data 15.12.2015 del Consiglio di Stato sede giurisdizionale (Sezione Quarta), dell'importo di € 10.180,00 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede mediante imputazione alla Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 10 - "Altre spese correnti" - Capitolo 1317 del bilancio regionale " Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali per un importo di € 10.180,00

